

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2228

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL GROSSO, ARTINI, BASILIO, PAOLO BERNINI, BRESCIA,  
COLLETTI, CORDA, DI BATTISTA, MANLIO DI STEFANO,  
GRANDE, RIZZO, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, VACCA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda riguardante i fucilieri di marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre

*Presentata il 26 marzo 2014*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che faccia luce sulla triste vicenda dei due fucilieri della Marina militare italiana Salvatore Girone e Massimiliano Latorre.

Il nostro Paese è tra i più rispettosi del diritto internazionale nel mondo, ogni giorno fornisce all'organizzazione delle Nazioni Unite un contributo importante, continuo e prezioso alle migliaia di azioni intraprese dalla comunità internazionale. I nostri militari si sono sempre distinti per l'equilibrio con cui hanno condotto e conducono tutte le operazioni in cui sono impegnati. È il caso anche di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre che sono da due anni perseguiti con l'accusa di aver

ucciso, nel corso dell'adempimento del proprio dovere, due pescatori indiani in Kerala, in acque internazionali, senza che tale imputazione sia stata formulata in modo esplicito e formalmente accettabile.

Per tale motivo, l'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta per: valutare l'adeguatezza della disciplina che ha attribuito alla Marina militare il compito di scortare i mercantili italiani operanti in zone ad alto rischio di pirateria, l'adeguatezza delle modalità della sua attuazione, nonché l'opportunità di modifiche normative; accertare se, all'epoca dei fatti, siano state valutate adeguatamente da parte del Ministero della difesa le conseguenze del rientro in porto della petroliera

battente bandiera italiana *Enrica Lexie*; accertare le eventuali responsabilità nella catena di comando durante l'incidente occorso nelle acque internazionali antistanti le coste del Kerala; valutare le forme di tutela adottate sul piano internazionale, anche con riferimento alla possibilità di ricorso agli strumenti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; valutare la rilevanza dei fatti sul piano dell'ordinamento nazionale, anche con riferimento alle eventuali iniziative di competenza della magistratura italiana in relazione alle condotte ascritte ai militari coinvolti; valutare l'azione e le eventuali responsabilità nella vicenda da parte del Governo e del Ministro della difesa *pro tempore*; accertare se sull'evoluzione della vicenda abbiano influito interessi di natura economica o commerciale attinenti alle relazioni con l'India.

L'articolo 2 stabilisce la composizione della Commissione e le modalità della nomina dei suoi componenti, rimessa al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, nonché le procedure di elezione dell'ufficio di presidenza.

L'articolo 3 reca le disposizioni in materia di audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, rimandando alle disposizioni del codice penale e rendendo inopponibile il segreto d'ufficio. Il segreto bancario, il segreto professionale e il segreto di Stato vengono trattati secondo la normativa vigente.

L'articolo 4 disciplina la richiesta e l'ottenimento di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inqui-

renti, nonché di copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari e di documenti e atti custoditi da organi o uffici della pubblica amministrazione.

L'articolo 5 impone a tutti i componenti della Commissione, ai funzionari, al personale addetto, ai collaboratori e a quanti ne vengano a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, di mantenere il segreto sugli atti e sui documenti riservati attinenti all'oggetto dell'inchiesta e prevede che la violazione del segreto sia punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

L'articolo 6 disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, che può anche riunirsi in seduta segreta e avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, all'interno o all'esterno dell'amministrazione dello Stato, previa autorizzazione degli organi e dei Ministeri competenti. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Viene infine stabilito in 30.000 euro il limite massimo delle spese annue per il funzionamento della Commissione. Tali spese, incrementabili fino al 30 per cento, d'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, per motivate esigenze dell'inchiesta, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

L'articolo 7, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda riguardante i fucilieri di marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre).*

1. È istituita, per dodici mesi dalla data della sua costituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda riguardante i fucilieri di marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

a) valutare l'adeguatezza della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, che ha attribuito alla Marina militare il compito di fornire servizi di protezione alle navi mercantili italiane operanti in zone soggette ad alto rischio di pirateria, l'adeguatezza delle modalità della sua attuazione, nonché l'opportunità di modifiche normative;

b) accertare le eventuali responsabilità nella catena di comando durante l'incidente occorso nelle acque internazionali antistanti le coste del Kerala;

c) accertare se, all'epoca dei fatti, siano state valutate adeguatamente da parte del Ministero della difesa le conseguenze del rientro della petroliera battente bandiera italiana *Enrica Lexie* in un porto indiano;

d) valutare le forme di tutela adottate sul piano internazionale, anche con riferimento alla possibilità di ricorso agli strumenti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689;

e) valutare la rilevanza dei fatti sul piano dell'ordinamento nazionale, anche con riferimento alle eventuali iniziative di

competenza della magistratura italiana in relazione alle condotte ascritte ai militari coinvolti;

f) valutare l'azione e le eventuali responsabilità nella vicenda da parte del Governo e del Ministro della difesa *pro tempore*;

g) accertare se sull'evoluzione della vicenda abbiano influito interessi di natura economica o commerciale attinenti alle relazioni con l'India.

## ART. 2.

### *(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti del gruppo parlamentare di opposizione di maggiore consistenza numerica. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, non computando le schede bianche. In caso di parità di voti

è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

#### ART. 3.

*(Audizioni a testimonianza).*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

#### ART. 4.

*(Richiesta di atti e documenti).*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmis-

sione di copia degli atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia solo per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

3. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti della medesima Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### ART. 5.

*(Segreto).*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

#### ART. 6.

##### *(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritiene necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorre e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono

autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

ART. 7.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

